



CITTÁ DI COLLE DI VAL D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
PATROCINI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI**



INDICE

Sezione Prima – Principi Generali

Art. 1: Oggetto del regolamento	3
Art. 2: Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche	3
Sezione seconda – Erogazione di Contributi	4
Art. 3: Erogazione di contributi.....	4
Art. 4: Settori d'intervento.....	4
Art. 5: Criteri di erogazione dei contributi.....	4
Art. 6: Procedimento - Contributi Ordinari.....	5
Art. 7: Procedimento - Contributi Straordinari	6
Art. 8: Modalità di erogazione	6
Art. 9: Utilizzazione delle sovvenzioni, contributi e vantaggi economici.....	7
Art. 10: Decadenza.....	7
Art. 11: Responsabilità	7
Art. 12: Ulteriori vantaggi economici.....	8
Sezione terza – Patrocinio del Comune.....	8
Art. 13: Patrocinio del Comune	8
Art. 14: Oggetto e criteri	9
Art. 15: Durata della concessione, presentazione e istruttoria	10
Art. 16: Pubblicazione dei beneficiari.....	11
Sezione quarta - Norme finali	11
Art. 17: Pubblicità.....	11
Art. 18: Abrogazione.....	11



Sezione prima - Principi generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, provvede, di norma, alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.90, n. 241, a favore Enti di cui al D.L.vo n.117 del 03/07/2017 Codice del Terzo Settore (di seguito abbreviato in CTS), per attività ed iniziative di informazione, di formazione, di promozione, di aggregazione sociale, di organizzazione e per prestazioni di interventi e/o servizi, svolte in via continuativa nel corso dell'anno, o per attività di tipo occasionale, o per singoli progetti a favore della cittadinanza, o di particolari categorie di cittadini e nell'ambito del territorio comunale
2. Sono previsti inoltre dei contributi non di carattere prettamente monetario ma sotto forma di concessione di utilizzo di strutture e immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale o di altri enti legati da forme di convenzione o di società partecipate del Comune di Colle di Val d'Elsa.
3. Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il conferimento del Patrocinio da parte del Comune di Colle di Val d'Elsa.
4. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune con particolare riferimento alla normativa riguardante gli Enti del Terzo Settore di cui al CTS.

Art. 2

Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

1. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad interventi, iniziative o manifestazioni singole, occasionali o di carattere straordinario oppure a programmi di interventi o attività di più largo respiro e durata, in un'ottica di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.
2. I benefici assumono la forma di contributi allorquando l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.
3. Sono considerate altre utilità economiche le tariffe o i prezzi agevolati, la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti Regolamenti comunali in materia.
4. Il Comune può assumersi l'intero onere economico di un'iniziativa se promossa da Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'Art. 4 del CTS, nei casi in cui si decida di acquisire la veste di co-promotore e/o co-organizzatore e si ritenga l'iniziativa di particolare rilevanza sociale e culturale e/o per la stretta correlazione con gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione.



Sezione seconda – Erogazione di Contributi

Art. 3

Erogazione di contributi

1. Per le associazioni, sono requisiti essenziali per beneficiare di contributi, secondo le modalità previste dagli art. 70 e 71 del CTS e contemplato nel presente Regolamento comunale agli artt. 6 e 7:
 - l'iscrizione all'Albo comunale, di cui al Regolamento Comunale per la Disciplina dei Rapporti con gli Enti del Terzo Settore vigente;
 - l'iscrizione al RUNTS.
2. Per le cooperative e le altre forme aggregative senza scopo di lucro e in linea con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione Comunale i contributi verranno assegnati in presenza di progetti realizzati in collaborazione e/o co-progettazione con l'Ente o mediante specifiche convenzioni.
3. Per la valorizzazione e sostegno di attività volte alla soddisfazione di interessi pubblici, collettivi e comunque superindividuali che riguardino la popolazione, il territorio o che comunque interessino la comunità locale vengono concessi contributi, sovvenzioni ed ausili finanziari in relazione alle disponibilità di bilancio, nel rispetto degli indirizzi programmatici dell'Amministrazione Comunale e secondo le modalità di seguito indicate.
4. I contributi e vantaggi economici non possono essere attribuiti per soddisfare interessi di natura esclusivamente privata ed unicamente a scopo di lucro.
5. I contributi e vantaggi economici possono essere disposti a favore di soggetti, i quali finalizzino non unicamente a scopo di lucro le attività per le quali i contributi sono richiesti a patto che le stesse rientrino anche nei settori di intervento di cui all'articolo successivo.

Art. 4

Settori d'intervento

I settori d'intervento sono relativi a:

- l'assistenza sociale e socio-sanitaria e beneficenza;
- le attività socio-assistenziali e umanitarie;
- la tutela e promozione dei diritti civili;
- l'istruzione, la formazione e la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- le attività di utilità sociale connesse al dialogo interreligioso ed alla multiculturalità;
- lo sport dilettantistico;
- le attività ricreative e del tempo libero, con particolare riferimento alle aggregazioni di quartiere;
- la promozione del territorio comunale, della cultura, dell'arte e delle cose di interesse storico e artistico;
- attività di protezione civile;
- la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Art. 5

Criteri di erogazione dei contributi

1. Gli interventi/progetti eventualmente proposti dagli Enti del Terzo Settore possono essere realizzati mediante erogazione di un contributo a fondo perduto o con la messa a disposizione di beni e servizi utili per la realizzazione di specifiche attività.



2. L'entità dei contributi sarà proporzionalmente commisurata alle attività realizzate e a quelle programmate, tenuto conto altresì della rilevanza sociale delle stesse e dei mezzi di cui il richiedente può disporre in proprio, delle altre risorse che può attivare, delle altre contribuzioni o agevolazioni dirette o indirette di cui gode.
3. La misura del contributo non potrà superare il costo effettivo dell'attività che il richiedente intende realizzare. Sarà infine considerato positivamente il grado di partecipazione, finanziaria ed organizzativa, ivi compreso il lavoro volontario, che il richiedente renderà disponibile per la realizzazione dell'attività.
4. Qualora nelle proposte o progetti presentati da ETS che operano nei settori di cui all'art. 4, siano individuate finalità e metodi riconducibili ad interessi ed a linee di attività proprie dell'Amministrazione Comunale, l'intervento potrà coprire anche per intero le spese previste per l'organizzazione e la realizzazione dell'iniziativa, purché la stessa non preveda una qualsiasi altra forma di introito finanziario da parte di terzi.
5. Il Comune resta estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra gli Enti del Terzo Settore destinatari di contributi e altre associazioni o terzi per forniture e prestazioni di qualsiasi altro titolo.
6. Per interventi/progetti approvati e ritenuti dalla Giunta di particolare interesse pubblico possono essere erogati contributi ordinari e straordinari a favore di soggetti che svolgano attività nei settori di intervento di cui all'art. 4 purché iscritti all'Albo Comunale nella sezione speciale di cui all'art. 1 del Regolamento per la disciplina dei rapporti con gli ETS,.

Art. 6

Procedimento - Contributi Ordinari

1. Le richieste di contributo ordinario dovranno essere presentate dagli Enti del Terzo Settore iscritti all'Albo Comunale tramite i legali rappresentanti o coloro che hanno delega e dovranno essere accompagnate dalla documentazione necessaria a valutare l'ammissibilità del contributo e l'entità del medesimo. Le richieste di contributo dovranno essere presentate, entro il 30 Giugno di ogni anno, utilizzando il modulo predisposto dall'Ente reperibile sul sito Internet istituzionale del Comune.
2. La Giunta Comunale può approvare le linee di indirizzo, di scelta, i settori ed i criteri di attribuzione degli eventuali punteggi per i bandi annuali di erogazione di contributi e per la progettazione e collaborazione ad eventi proposti dagli ETS.
3. L'Amministrazione ha facoltà, durante l'anno, di emanare ulteriori successivi bandi in base alle proprie disponibilità economiche e per valorizzare e sostenere i settori di intervento di cui all'art. 4 che fossero valutati prioritari in base all'analisi specifica del periodo.
4. La domanda di contributo di cui ai precedenti commi del presente articolo dovrà contenere:
 - nel caso in cui il soggetto richiedente sia persona giuridica, dichiarazione del legale rappresentante che l'Ente che rappresenta non costituisce, nemmeno indirettamente, articolazione politico – organizzativa di alcun partito, così come previsto dall'art. 7 della legge 02.05.1974 n. 195, modificato con l'art. 4 della legge 18.11.1981 n. 659;
 - generalità della persona fisica richiedente, indirizzo e codice fiscale, ovvero, denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita IVA, ovvero, denominazione delle persone che legalmente la rappresentano;
 - l'indicazione della modalità di pagamento del contributo e obbligatoriamente del numero del conto corrente intestato al soggetto richiedente per contributi da euro 1.000 ed oltre;
 - descrizione dell'iniziativa o del programma di attività per il quale il contributo viene richiesto, indicazione del periodo di svolgimento, analitica previsione di spesa, nonché eventuali altri



contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione della medesima e possibili forme di autofinanziamento;

- espressa accettazione delle norme contenute nel presente regolamento;
- l'impegno di utilizzare l'ausilio per lo scopo per cui è stato concesso;
- dichiarazione di godimento (specificare in quale misura) o mancato godimento di entrate da sponsorizzazioni o altri introiti;
- dichiarazione ai sensi art. 28 D.P.R. 600/73.

5. L'istruttoria della domanda di contributo e la relativa assegnazione viene effettuata dall'Ufficio cui è attribuita la competenza in relazione all'attività, alla manifestazione e comunque all'iniziativa che il richiedente intende realizzare nel rispetto degli indirizzi dati dalla Giunta Comunale. L'ufficio provvede con appositi atti entro l'anno solare di riferimento, prendendo in esame le richieste pervenute nei tempi e modi previsti ed attribuendo punteggi secondo i criteri dettati dal Bando; in tale fase dovranno essere rilevati anche i contributi richiesti ed eventualmente concessi, durante l'anno, in precedenza al medesimo soggetto.

6. Gli Enti del Terzo Settore che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti con cui le realizzano e pubblicizzano che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art. 7

Procedimento - Contributi Straordinari

1. In caso di emergenza e di straordinarietà, il contributo potrà essere richiesto alla Giunta Comunale dai soggetti di cui all'art. 1 del presente regolamento anche al di fuori dei periodi di cui al precedente articolo.
2. L'erogazione del contributo sarà subordinata al riscontro dell'effettivo stato di necessità o straordinarietà tenuto conto delle attività per il quale è stato richiesto. Rientrano in questa fattispecie anche le richieste di contributo per l'esecuzione di opere: in questo caso la richiesta dovrà essere accompagnata anche dal progetto e dal relativo computo metrico estimativo o stima e/o preventivo e l'erogazione del contributo resterà subordinata al riscontro tecnico economico dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Nel caso venga erogato un contributo superiore ad euro 3.000,00 il soggetto percipiente dovrà presentare per il saldo effettivo, documentazione comprovante le spese sostenute nonché copia delle fatture. In tutti gli altri casi sarà sufficiente una relazione di rendicontazione delle spese.
4. Nel caso in cui il contributo riguardi specifiche iniziative dei settori di cui all'art. 4, la domanda può essere presentata al di fuori dei termini ordinari. Essa deve comunque essere presentata con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data dello svolgimento dell'iniziativa stessa.

Art. 8

Modalità di erogazione

1. Per le attività di cui all'art. 4 l'erogazione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici viene effettuata con determinazione di impegno e liquidazione del responsabile dell'Ufficio cui è attribuita la competenza in relazione all'attività, alla manifestazione e comunque all'iniziativa, nel rispetto della precedente deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale che prende atto delle previsioni di bilancio e della copertura delle somme stabilite. Per particolari motivi può essere previsto un acconto nella misura consentita dalla disponibilità di bilancio e comunque non superiore al 20% dell'importo totale concesso.
2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza debitamente motivati e documentati e che siano tali da compromettere la positiva realizzazione dell'attività o dell'iniziativa stessa, l'acconto può arrivare fino ad un massimo del 50% dell'importo totale concesso.



3. Il saldo dell'erogazione è corrisposto a seguito della presentazione all'Amministrazione Comunale, da parte del beneficiario della stessa, della seguente documentazione:
 - sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
 - rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata, delle spese sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali;
 - copia delle fatture e/o dei documenti di spesa specifici previsti dalla normativa vigente se la somma erogata è superiore a € 3.000,00.
4. Il Responsabile dell'Ufficio cui è attribuita la competenza in relazione all'attività, alla manifestazione e comunque all'iniziativa può richiedere la presentazione di ulteriori documenti giustificativi dei dati contabili nel caso lo ritenga opportuno.
5. Per le iniziative poste in essere dalle Istituzioni Scolastiche è ammessa l'erogazione in acconto del 50% dell'importo concesso. Tali Istituzioni debbono comunque presentare all'Amministrazione Comunale, entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'iniziativa, manifestazione o attività promossa, una relazione illustrativa sull'esito della medesima e la rendicontazione delle spese sostenute per la sua realizzazione.

Art. 9

Utilizzazione delle sovvenzioni, contributi e vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici può comportare per i soggetti richiedenti la realizzazione di eventuali iniziative, attività o manifestazioni programmate nelle modalità proposte e concordate.
2. In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, il Responsabile del Settore competente invia alla Giunta una relazione in merito, la quale può dare mandato, con apposito atto, allo stesso Responsabile di revocare quanto concesso e procedere al recupero totale o parziale delle somme erogate in relazione a quanto realizzato.

Art. 10

Decadenza

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
 - non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 8, in particolare per quanto attiene al rendiconto delle spese sostenute o alla relazione finale;
 - sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente.
2. Nel caso in cui il contributo sia stato parzialmente anticipato e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente i soggetti assegnatari sono tenuti a restituire la somma ricevuta in acconto.

Art. 11

Responsabilità



L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale, amministrativo e fiscale in relazione a qualsiasi aspetto o evento derivante dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività, oggetto di contribuzione.

Art. 12 **Ulteriori vantaggi economici**

1. Il Comune di Colle di Val d'Elsa potrà concedere, ai soggetti di cui all'articolo 1 del presente regolamento sedi, strutture, luoghi, spazi, strumenti, servizi, beni ed attrezzature comunali per le attività proposte disciplinandone, eventualmente, la concessione con apposito atto amministrativo che stabilisca modalità ed eventuali rimborsi di costi vivi e/o spese generali.
2. Il Funzionario competente, secondo le procedure di cui agli artt. 6 e 7, nonché tenuto conto dell'istruttoria della domanda, delle risorse disponibili in bilancio ed in ottemperanza ai criteri stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale determina la concessione di vantaggi economici stabilendo modi e forme.
3. La concessione del vantaggio economico disposto dal funzionario è subordinata all'impegno ad utilizzare l'ausilio per lo scopo per cui è stato concesso e a tal fine, dovrà essere resa idonea dichiarazione da parte del soggetto interessato.
4. L'utilizzazione dei locali potrà essere concessa in relazione alla tipologia di attività, alla durata della stessa, all'importanza che l'iniziativa ha nell'interesse della cittadinanza locale ed alla eventuale altra forma di benefici di cui l'ETS di cui all'art. 1 del presente regolamento ha goduto nell'arco dell'anno solare. Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale e sono suddivise per tipologie di locali ed impianti.
5. I locali ed impianti potranno essere concessi per lo svolgimento dell'attività istituzionali oppure per rappresentazioni, spettacoli ed iniziative organizzate dagli Enti del Terzo Settore (di cui al CTS). Per quanto riguarda l'affidamento di impianti sportivi ad associazioni sportive dilettantistiche si applica quanto previsto nello specifico regolamento vigente.

Sezione terza – Patrocinio del Comune

Art. 13 **Patrocinio del Comune**

1. Il patrocinio è un'attestazione di apprezzamento e riconoscimento morale del Comune di Colle di Val d'Elsa a iniziative di terzi, ritenute meritevoli. Il patrocinio può accompagnarsi all'utilizzo dello stemma. In nessun caso dovrà essere prioritaria la promozione dell'immagine dell'Ente.
2. Il patrocinio è concesso per iniziative che si svolgono nel territorio comunale; in casi eccezionali, di particolare valenza o nei quali sia palese il legame tra il tema della manifestazione e la città, può essere accordato anche per eventi che hanno luogo al di fuori del perimetro urbano.
3. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo dello stemma di norma non hanno carattere oneroso per il Comune e non comportano assunzione di spese né concessione di contributi da parte dell'Ente.
4. È facoltà dell'Amministrazione accordare un contributo economico e/o organizzativo a eventi e materiali ritenuti di particolare rilevanza o dei quali si faccia co-promotrice o co-organizzatrice secondo le modalità e le normative richiamate negli articoli 1 e 2 del presente regolamento. Resta comunque in capo al richiedente la responsabilità dell'organizzazione dell'iniziativa, compresi gli aspetti assicurativi e l'acquisizione di licenze, autorizzazioni, concessioni, permessi previsti ai sensi di legge (occupazione di suolo pubblico, pubblica sicurezza, autorizzazioni sanitarie, ecc.), qualora necessari.



5. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o altro beneficio rispetto a quanto previsto da leggi, regolamenti o disposizioni dell'Amministrazione comunale.
6. L'uso dello stemma può essere oggetto di concessione disgiunta dal patrocinio, a seguito di specifica richiesta, per finalità di promozione del territorio.
7. Ai sensi dell'art. 6 co. 9 D.L. 78/2010 si precisa che la concessione del patrocinio non si configura in alcun modo come sponsorizzazione dell'Ente. È vietata da parte dell'Ente, qualsiasi spesa di sponsorizzazione.

Art. 14 **Oggetto e criteri**

1. Possono essere oggetto del patrocinio:
 - a) eventi gratuiti di vario genere, quali ad esempio manifestazioni di promozione culturale e turistica, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri o iniziative sportive. Saranno sottoposte a specifica valutazione le manifestazioni i cui eventuali proventi siano destinati a scopi benefici.
 - b) corsi, seminari, workshop e altre attività simili aperte al pubblico (anche se a numero chiuso), con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali, per la cui partecipazione non sia previsto alcun tipo di pagamento, neppure in forma indiretta.
2. Non sono patrocinabili:
 - a) eventi a carattere politico promossi da partiti o movimenti politici, nonché gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o promozione di beni e servizi;
 - b) corsi, seminari, workshop e altre attività simili di contenuto professionale o finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale;
 - c) pubblicazioni a stampa (ad esempio: guide, libri, manuali) e prodotti multimediali o telematici (ad esempio: Dvd, CD-Rom) se, per loro natura, presentano contenuti la cui conoscibilità non può essere preventivamente e pienamente acquisita dall'Ente.
3. Per la concessione del patrocinio rappresenta deroga al principio della gratuità i casi per i quali sia prevista la collaborazione e la co-progettazione del Comune. In tali casi potrà essere posto a carico dei partecipanti all'evento un contributo economico (ad esempio, l'istituzione di un biglietto d'ingresso).
4. Criterio imprescindibile nella valutazione dell'istanza è costituito dalla coerenza dell'iniziativa con i principi e le finalità istituzionali dell'Ente, come delineate nello statuto comunale.
5. Il patrocinio può essere concesso ai seguenti soggetti:
 - a) istituzioni ed enti pubblici dotati di rappresentatività a livello locale;
 - b) Enti del Terzo Settore locali o extra locali, purché iscritti al relativo Albo oppure Associazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale;
 - c) Associazioni, fondazioni, istituzioni, altri enti (ad esempio i comitati), che diano garanzie di correttezza e validità dell'iniziativa;
 - d) società, di capitale o di persone, limitatamente alle iniziative di cui al comma 1, nelle quali sia comunque escluso ogni fine di lucro.
 - e) soggetti che svolgano attività nei settori di intervento di cui all'art. 4 purché iscritti all'Albo Comunale nella sezione speciale di cui all'art. 1 del Regolamento per la disciplina dei rapporti con gli ETS,.
6. Il beneficiario dovrà evidenziare graficamente il sostegno ottenuto, apponendo sul materiale promozionale e divulgativo la dicitura "con il patrocinio del Comune di Colle di Val d'Elsa", eventualmente accompagnata dallo stemma dell'Ente. Dicitura e stemma, in ogni caso, devono essere posti in rilievo nel rispetto dell'ordine delle precedenze istituzionali ed essere tenuti distinti da altri marchi, specie se di carattere commerciale.



7. Nel caso in cui l'Ente accordi un contributo economico o organizzativo, dovrà essere apposta, rispettivamente, la dicitura "con il contributo del Comune di Colle di Val d'Elsa" oppure "in collaborazione con il Comune di Colle di Val d'Elsa".
8. Nel caso sia prevista una co-progettazione fra gli organizzatori e il Comune, la dicitura sarà "evento organizzato con il Comune di Colle di Val d'Elsa".
9. Il beneficiario dovrà sottoporre al servizio competente per materia le bozze di qualsiasi materiale o strumento che contenga riferimenti al Comune, per ottenere il preventivo "visto si stampi".
10. Nel caso in cui non venga prodotto alcun tipo di materiale informativo, il patrocinio dovrà essere evidenziato nel corso della realizzazione dell'iniziativa. La pubblicità delle iniziative patrocinate deve essere in ogni caso concordata con l'Ufficio Segreteria dell'Ente.
11. L'uso dello stemma, logo istituzionale del Comune, da parte di soggetti diversi dall'Ente è consentito:
 - a) in seguito ad esplicita autorizzazione contenuta nella concessione del patrocinio;
 - b) nei casi diversi dalla concessione del patrocinio, indicati all'art. 13 comma 6, previa autorizzazione;
 - c) ai Comitati cui il Comune, a vario titolo, aderisce;
 - d) nella realizzazione di cartografie, dietro specifica autorizzazione.

Nella richiesta di utilizzo è necessario specificare con quali modalità si intenda fare uso dello stemma e descrivere il materiale promozionale o pubblicitario sul quale sarà apposto.

Art. 15

Durata della concessione, presentazione e istruttoria

1. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Qualora si tratti di un'iniziativa che si ripete periodicamente nell'anno, devono essere specificati periodo e durata della stessa; per eventi che si ripetono annualmente, la richiesta va riformulata ogni anno.
2. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, il richiedente deve presentare apposita istanza almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa; alle richieste pervenute oltre tale termine non verrà garantito esito istruttorio.
3. La domanda deve essere formulata utilizzando il modulo predisposto dall'Ente reperibile sul sito Internet istituzionale del Comune.
4. L'istanza, indirizzata al Sindaco, deve essere consegnata direttamente o inviata tramite posta PEC all'ufficio Protocollo del Comune, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Nella richiesta, gli organizzatori devono attestare il livello di accessibilità dell'iniziativa, al fine di favorire la partecipazione delle persone con disabilità.
6. La valutazione delle domande è effettuata solo in presenza di istanza completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio sarà ritenuta inammissibile.
7. Il patrocinio non oneroso è concesso con lettera del Sindaco su istruttoria del Responsabile del Servizio competente. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.
8. In presenza di richiesta congiunta di concessione patrocinio e beneficio economico diretto o indiretto, la decisione sarà presa dalla Giunta Comunale mediante proprio atto deliberativo. Il Responsabile dei Servizi generali provvederà a dare informazione del provvedimento o dell'eventuale diniego all'interessato.
9. Il richiedente non può modificare o variare unilateralmente il programma dell'iniziativa; nel caso in cui ritenesse necessario apportare cambiamenti, gli stessi dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ente, che si riserva di riesaminare la domanda.



10. Il Comune può sempre eseguire controlli, direttamente o tramite terzi, per accertare il corretto utilizzo del patrocinio e del proprio logo. Qualora si riscontrino difformità in merito, l'Amministrazione potrà assegnare all'interessato un termine per l'eventuale regolarizzazione, oppure revocare il proprio patrocinio o l'autorizzazione all'utilizzo del logo in caso di mancata rispondenza ai criteri dettati dall'Ente. In ogni caso, qualora il patrocinio o lo stemma del Comune venissero utilizzati impropriamente o senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione comunale provvederà a diffidare il trasgressore, riservandosi di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti. Tutto il materiale prodotto in violazione di quanto stabilito dal presente atto dovrà essere ritirato o rimosso.

Art. 16 **Pubblicazione dei beneficiari**

I beneficiari dei contributi saranno evidenziati, per le diverse procedure, nella sezione trasparenza dell'Ente. Per ciascun soggetto iscritto all'albo saranno indicati:

- generalità complete del beneficiario, indirizzo e codice fiscale; se il beneficiario non è persona fisica, denominazione o ragione sociale dello stesso, sede legale, codice fiscale o partita IVA;
- finalità dell'intervento e fonte normativa;
- importo economico dell'intervento erogato nell'anno;
- disposizione di legge o di regolamento in base alla quale ha avuto luogo l'erogazione.

Sezione quarta - Norme finali

Art. 17 **Pubblicità**

La Giunta comunale ed il funzionario competente dispongono le iniziative idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 142/90, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 18 **Abrogazione**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale per la concessione di contributi ed ausili finanziari ad associazioni, organismi associativi ed enti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 06/03/2008 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/04/2015.